

Osservatorio sulla Corte di Cassazione - Questioni

Divieto di *reforma in peius*

La decisione

Appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Necessità della rinnovazione della prova dichiarativa - Riforma *in peius* (c.p.p., artt. 597, 627; c.p., art. 81 cpv., 317, 609-bis).

Se viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81 cpv. c.p. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA, 20 maggio 2013 (ud. 23 gennaio 2013) - MARZANO, *Presidente* - DOVERE, *Relatore* - STABILE, *P.G.* (diff.) - C.E., *ricorrente*.

Il commento

Osservazioni a prima lettura

1. Con ordinanza depositata il 20 maggio 2013 la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso all'esame delle Sezioni unite la questione dei poteri del giudice di rinvio nella determinazione della pena a seguito di annullamento stabilito dallo stesso giudice di legittimità.

Il divieto di *reformatio in peius*, in ipotesi di appello del solo imputato, è introdotto dall'articolo 597, co. 3, c.p.p. secondo cui non si può né modificare in peggio la pena prevista dalla precedente decisione di condanna, ossia irrogare una pena più grave per specie o quantità, né applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, né revocare i benefici, così come non si può prosciogliere l'imputato con una formula meno favorevole. Controverso appare il fondamento giuridico del divieto: esso, infatti, a volte viene considerato come espressione del più generale principio del *favor rei* (MASSA, voce *Reformatio in peius, (divieto di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXVI, Roma, 1991, p. 2) talaltra come risultato di una mera scelta di politica legislativa (PISANI, *Le impugnazioni*, Bologna, 2006, p. 482), talaltra ancora come espressione del diritto di difesa, di cui la possibilità di impugnare costituisce un'indubbia espressione (MONTAGNA, *Divieto di reformatio in peius ed appello incidentale*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, I, Torino, 1998, p. 375). Il detto divieto è poi rafforzato dall'articolo 597, co. 4, c.p.p., secondo cui, in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concor-

renti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita, regola con la quale si è voluto impedire che il giudice possa accogliere i motivi d'appello proposti dall'imputato circa l'esclusione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente o il riconoscimento di una circostanza attenuante, senza ridurre corrispondentemente la pena precedentemente inflitta, vanificando così l'effetto dell'accoglimento dell'impugnazione.

Benchè previsto solo con riferimento al giudizio di appello e non espressamente richiamato dall'art. 627 c.p.p. che disciplina il giudizio di rinvio, è pacifico che il divieto di *reformatio in peius*, in quanto principio di portata generale, va applicato anche al giudizio di rinvio, sicché non è possibile che in detta fase si producano effetti più gravi per l'imputato; si assume, al proposito, che il divieto in questione, ispirato alla tutela del diritto di difesa ed all'osservanza del *devolutum*, è finalizzato ad impedire che si determini un aggravio della posizione dell'imputato per effetto delle iniziative da lui assunte, nell'acquiescenza del pubblico ministero: esso, pertanto, opera con riguardo a tutte le impugnazioni alle quali sia adattabile in relazione alla loro struttura ed in particolare nel giudizio di rinvio, costituente una fase che si ricollega alla sentenza di annullamento (Cass., Sez. I, 18 giugno 2008, Giunta, in *Mass. Uff.*, n. 240461) in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello, non solo non può riformare in peggio la sentenza di primo grado, ma non può neanche emettere una sentenza più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. I, 13 marzo 2007, Santapaola, in *Mass. Uff.*, n. 236433; Id., Sez. II, 29 settembre 1995, Garbardella, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1995, 620; Id., 24 febbraio 1989, Parigi, *ivi*, 1990, 1083). Quindi, benché annullata con rinvio, la prima sentenza di appello continua ad assumere una sua efficacia al punto che si assume che in caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della *reformatio in peius*, operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando imm modificabile *in peius* l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo (Cass., Sez. II, 22 gennaio 2013, F., in *Mass. Uff.*, n. 254536; Id., Sez. I, 22 maggio 2001, Salzano, in *Cass. pen.*, 2003, 152). Del resto una conclusione differente rischierebbe di vanificare l'effetto dell'annullamento e pregiudicare la libertà di impugnazione; se difatti a fronte del primo giudizio di appello che ha diminuito la pena inflitta in primo grado, l'imputato, che ha fondati

motivi per proporre ricorso, corresse il rischio di vedersi, a seguito di annullamento con rinvio, inflitta una sanzione superiore a quella del primo giudizio di secondo grado, ci si troverebbe inequivocabilmente in presenza di una violazione del diritto di difesa sotto il profilo della compressione del diritto di impugnazione.

Quanto al campo applicativo della disciplina dettata dal quarto comma del citato art. 597 c.p.p., un primo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che tale disposizione è solo un corollario del principio di divieto di *reformatio in peius*, per cui il giudice di secondo grado o di rinvio, allorché accolga l'appello dell'imputato in ordine circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dal vincolo della continuazione, avrebbe solo l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata ma non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la sanzione inflitta in concreto. Muovendo dalla premessa che la limitazione ai poteri del giudice non è diretta a garantire all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli nel grado precedente, ma solo ad impedirgli di subire un trattamento sanzionatorio complessivamente più grave rispetto a quello inflitto dal primo giudice, tale soluzione perviene alla conclusione che il divieto di *reformatio in peius* riguarda unicamente la pena, sia sotto il profilo della specie, che della quantità, nella sua determinazione finale (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2005, De Finis ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 231695; Id., Sez. VI, 16 giugno 2009, Busceni e altro, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2010, 762; Id., Sez. III, 24 marzo 2010, Capolino e altro, in *Mass. Uff.*, n. 247739). Sussisterebbe, quindi, sentenza peggiorativa unicamente se, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, venga irrogata una pena maggiore rispetto a quella globalmente applicata in primo grado. Il quarto comma dell'art. 597 c.p.p. viene, in conseguenza, letto come il naturale corollario del principio fissato nel precedente comma della medesima disposizione e l'avverbio "corrispondentemente" in esso contenuto è interpretato in stretta correlazione con il divieto di aggravamento, in caso di impugnazione del solo imputato, della pena in complesso inflitta dal primo giudice, avuto riguardo sia alla specie che alla quantità della stessa.

Per avvalorare questa conclusione dal punto di vista sistematico dei principi generali in tema di impugnazioni, l'orientamento in esame osserva ancora che il divieto della *reformatio in peius* riguarderebbe il dispositivo della sentenza d'appello o di rinvio e non si riferirebbe anche alla motivazione, per cui il giudice di secondo grado, pur avendo un potere cognitivo limitato ai punti della decisione sottoposti al suo esame, non subirebbe analoghe limitazioni nel suo potere decisionale, estrinsecabile in un'autonoma valutazione del fatto e della sanzione ritenuta per esso adeguata, a condizione che da ciò non deri-

vi un trattamento penale in definitiva più grave per l'imputato (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2005, De Finis ed altri, cit.; Id., Sez. I, 13 marzo 2007, Santapao-la, in *Mass. Uff.*, n. 236433).

Un secondo e diverso orientamento ha affermato che il divieto opera non solo in ordine alla pena complessiva, ma altresì con riguardo ai singoli elementi del computo (Cass., Sez. IV, 11 maggio 2004, Buritica, Rincon, in *Mass. Uff.*, n. 25322, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 501; Id., Sez. I, 3 novembre 2004, Pagnozzi ed altro, *ivi*, 2006, 93; Id., Sez. VI, 30 aprile 2005, Barivelo, in *Mass. Uff.*, n. 231657; Id., Sez. VI, 19 giugno 2013, Costa, *ivi*, n. 257101). In sostanza ove l'accoglimento del gravame si traduca in elisione di reati o in riconoscimento di circostanze attenuanti, al giudice del rinvio non sarebbe consentito compensare la riduzione della pena con un uguale aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice.

Sul punto sono già intervenute le Sezioni unite, le quali, aderendo a quest'ultimo orientamento, hanno affermato che nel giudizio di appello, il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, co. 4, c.p.p.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales, in *Cass. pen.*, 2006, 408); inoltre, ogni qualvolta l'accoglimento dell'appello proposto dal solo imputato si traduce in riconoscimento di circostanze attenuanti o disconoscimento di aggravanti o aumenti per la continuazione, al giudice d'appello non è consentito compensare la riduzione della pena con un uguale aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales, cit.).

A fondamento della decisione si valorizza la circostanza che l'art. 597 c.p.p. non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della *reformatio in peius* con la stessa formulazione del precedente art. 515 del codice di rito del 1930 («il giudice non può irrogare una pena più grave»), ma introduce, al quarto comma, una disposizione innovativa in base alla quale «in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con l'introduzione di tale comma, il legislatore ha inteso «raf-

forzare il divieto della *reformatio in peius*” che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.

Proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p. appare, infatti, superato l'orientamento giurisprudenziale, formatosi soprattutto sotto il vigore dell'art. 515, co. 3, c.p.p. del 1930, in base al quale il divieto della *reformatio in peius* andava riferito alla pena in definitiva irrogata e non ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere alla determinazione complessiva di essa. Deve, quindi, affermarsi che il divieto di *reformatio in peius* riguarda secondo il primo orientamento delle Sezioni Unite non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p. individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia non è solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall'art. 597, co. 4, c.p.p., ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi (Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales, cit.).

Tuttavia la molteplicità delle situazioni di fatto sottese al giudizio di rinvio ha comportato il sostanziale risorgere della tesi apparentemente confutata dalle Sezioni unite nel 2005 mediante una progressiva riduzione del campo applicativo del dettato contenuto nella esaminata pronuncia n. 40910 del 2005; in questo contesto si è così affermato (Cass., Sez. V, 2 dicembre 2011, Manna-vola, in *Mass. Uff.*, n. 252699) che le *regola iuris* dettata dalla Sezioni unite può operare soltanto quando la pena base venga rimodulata con riferimento allo stesso reato, mentre non si attaglia al caso in cui il giudice di appello (o di rinvio), nell'applicare la continuazione, ridetermini la pena base con riferimento a un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza gravata, poiché, in tale ultimo caso, non opera il divieto di *reformatio in peius*. E si è tornati ad affermare (Cass., Sez. I, 13 marzo 2007,

Santapaola, cit.) che il divieto di *reformatio in peius* riguarda il dispositivo della sentenza di appello e non si riferisce alla motivazione del provvedimento, la quale può essere anche meno favorevole all'imputato, posto che il principio indicato non garantisce all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli in precedenza, ma è diretto solo ad impedire che il giudice di secondo grado (o quello di rinvio) possa irrogare una pena più grave. Ancora si è osservato che il divieto in parola riguarda solo l'inflizione della pena complessiva e non si estende ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati per giungere ad essa, ivi compresi quelli riguardanti gli aumenti o le diminuzioni, sicché non può porsi in discussione la facoltà del giudice di ridefinire eventualmente l'incidenza concreta di alcuni di essi, tra i quali la valutazione della misura della pena inflitta per il reato più grave. Ed ogni vincolo di riferimento sembra esser venuto meno se è vero che altre pronunce si sono spinte ad affermare che il divieto della *reformatio in peius* riguarda soltanto il risultato finale dell'operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi (Cass., Sez. III, 24 marzo 2010, Capolino e altro, in *Mass. Uff.*, n. 247739); ed ancora che nel giudizio di rinvio l'assoluzione per il reato più grave di una continuazione criminosa fa operare il divieto della *reformatio in peius*, nella parte della condanna per i reati "satellite", nei termini di vincolo all'irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, senza riferimento alle singole componenti e, quindi, senza vincolo di inderogabilità "*in peius*" della pena base individuata nel limite edittale minimo fissato per il reato più grave, per il quale è poi intervenuta l'assoluzione (Cass., Sez. VI, 16 giugno 2009, P.M. in proc. Campa, in *Mass. Uff.*, n. 244793).

Sembra quindi che l'infinita casistica sottesa all'annullamento per taluno dei reati ritenuti in continuazione, al giudizio di comparazione delle circostanze ed alle diminuzioni di pena, abbia portato ad una progressiva "riduzione" del principio già stabilito dalle Sezioni unite nel 2005 sicché si impone un nuovo intervento del supremo consesso che ridefinisca i poteri del giudice di rinvio in relazione al divieto di *reformatio in peius*.

Occorre però chiarire che l'adesione alla tesi c.d. riduttiva, già sconfessata dalla sentenza William Morales del 2005, potrebbe portare alla pratica mortificazione degli effetti del giudizio di annullamento; difatti, limitando l'effetto dell'annullamento al solo dispositivo e non anche alla motivazione ed al calcolo dei singoli aumenti per continuazione, il rischio, più che concreto, è che pur a fronte dell'assoluzione per taluno dei reati concorrenti, l'imputato si veda inflitta una pena impercettibilmente inferiore così ottenendo una sostanziale vittoria di Pirro. Se infatti al giudice del rinvio viene lasciato il potere di ele-

vare gli aumenti di pena stabiliti per i reati concorrenti rispetto a quanto in precedenza stabilito, ne deriva la pratica elusione del giudicato di cassazione sotto il concreto profilo della pena irrogabile. Tale soluzione, inoltre, appare con evidenza mortificare il diritto di difesa limitando la facoltà di impugnazione; una tale ipotesi, infatti, rende oltre che vano addirittura incerto l'esito del giudizio di rinvio lasciando il rischio all'imputato vittorioso in parte qua in cassazione di trovarsi a dovere scontare una pena appena inferiore a quella precedentemente inflitta. E se il divieto di *reformatio in peius* costituisce proprio manifestazione del diritto di difesa di cui la facoltà di impugnazione è espressione c'è allora da augurarsi che le Sezioni unite ristabiliscano con ulteriori argomenti quanto già espresso nella pronuncia del 2005, imponendo al giudice del rinvio di adeguarsi ad un calcolo della pena che escluda la possibilità di vanificare gli effetti del giudizio di annullamento, quanto meno con riguardo al caso più semplice ed elementare che riguarda le ipotesi di più reati avvinti dal vincolo della continuazione uno dei quali venga meno a seguito dell'annullamento con rinvio. In tale caso, quindi, non soltanto dovrà essere ridotta la pena finale in dispositivo, ma anche i singoli aumenti per continuazione non potranno essere stabiliti in misura superiore rispetto a quanto disposto nella sentenza di primo grado ed in quella di appello annullata che sotto tale limitato profilo continua ad avere un suo effetto di giudicato parziale.

Non sembra infatti che nessuna delle pronunce successive alle Sezioni unite del 2005 abbia introdotto argomenti di tale pregnanza e decisività da potere fare riconsiderare la portata applicativa del principio che si fonda su una lettura non limitata ai soli terzo e quarto comma dell'art. 597 c.p.p. ma che richiama i canoni generali del principio devolutivo. Le pronunce discostatesi dall'orientamento delle Sezioni unite sembrano avere dimenticato che il divieto di aumento di pena consegue all'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597, co. 1, c.p.p.; difatti, secondo le Sezioni unite, la previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dell'accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al "*petitum*" sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della "causa

petendi" (Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales, cit.). E se così è non vi può essere spazio per un aumento di pena per i reati riuniti per continuazione in sede di rinvio a seguito di annullamento della decisione di appello.

Tuttavia l'ipotesi in precedenza esaminata costituisce soltanto il caso, forse più frequente, ma certamente di più semplice soluzione e per il quale è forse facile, se non scontato, attendersi da parte delle Sezioni unite una riaffermazione di precedenti principi rafforzati da nuovi argomenti. A fronte dell'ipotesi dell'annullamento di uno dei reati per continuazione e dell'obbligo del giudice di rinvio di rideterminazione della pena, altri sono i temi critici e sui quali si attenderebbe analoga risposta dalle Sezioni unite per fugare i persistenti dubbi che affliggono la giurisprudenza di merito; in primo luogo occorrerebbe dare risposta al quesito di come operare quando annullata la condanna per un determinato reato, quello residuo, già riunito per continuazione, preveda come pena base una sanzione superiore a quella inflitta dal giudice di rinvio per il reato cassato. Il caso è frequente nelle ipotesi di concorso dei delitti di cui agli artt. 648 c.p. e 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 quando, per effetto del riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità per la ricettazione (punita con una pena base pari a 15 giorni di reclusione) il giudice di rinvio (od anche quello di appello che escluda il 648 c.p.), si trovi a dovere determinare la pena per un residuo delitto (l'art. 171-ter l. n. 633 del 1941) che prevede quale sanzione base detentiva quella di mesi sei di reclusione con conseguente concreta possibilità di trattamento deteriore. Sul punto manca un chiaro orientamento seppure alcune pronunce abbiano affermato la possibilità per il giudice di appello o di rinvio di confermare la pena inflitta nella fase precedente; si è difatti stabilito che non viola il divieto di *reformatio in peius* la sentenza del giudice d'appello che, nel pronunciare sentenza parzialmente assolutoria per uno dei reati in continuazione, non provvede a ridurre la pena complessiva per aver il primo giudice determinato la pena base in misura inferiore al minimo edittale, ciò in quanto l'obbligo imposto dall'art. 597, co. 4, presuppone che la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale, ovvero in misura eguale o superiore al minimo edittale (Cass., Sez. III, 3 ottobre 2007, Costanzo, in *Mass. Uff.*, n. 238009) e ciò nel presupposto che il reato più grave sia sempre quello che prevede la pena base più elevata.

Analoghe perplessità, che le Sezioni unite dovrebbero fugare, persistono quanto al calcolo della pena per il reato residuo ed ai poteri del giudice di rinvio in tema di sanzione base; ci si interroga cioè se stabilita per il reato più grave poi annullato una pena nella misura base, il giudice del rinvio può fissare una sanzione superiore al minimo e persino nella misura massima per il

reato residuo. La già citata pronuncia n. 13702 del 2007 ha stabilito che il giudice, in tali casi, può rideterminare la pena per il reato base anche nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente irrogata con ciò però stabilendo un principio che rischia, ancora una volta, di mortificare l'effetto dell'impugnazione vittoriosa. In termini contrari, in una ipotesi di riqualificazione del fatto, si è espressa altra pronuncia (Cass., Sez. VI, 19 giugno 2013, Costa, cit.) secondo cui in presenza di un reato continuato in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione su ricorso del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata per effetto della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli per l'imputato, il divieto della *reformatio in peius* impone il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione della pena base ed erra il giudice del rinvio che dovendo rideterminare la pena base in relazione a reato derubricato da consumato a tentato, aveva fissato la stessa nel massimo edittale, sebbene in precedenza, per l'ipotesi consumata, fosse stata computata una sanzione in misura intermedia tra il massimo ed il minimo. E del resto appare certamente incongruo, se non ingiusto, permettere che annullato il reato più grave, la cui pena era stata inflitta nella misura base, per un reato meno grave la sanzione venga stabilita in misura diversa e più elevata rispetto al minimo. E se così pure dovesse essere quantomeno al giudice del rinvio dovrebbe farsi carico di motivare specificamente tale circostanza non potendo limitarsi a richiamare valutazioni di contenuto differente esposte nella motivazione già oggetto di censura.

Ed ancora, quale ultimo aspetto problematico, ci si chiede se in sede di rinvio il giudice può stabilire la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti già concesse, in misura minore rispetto alla fase precedente e così, pur diminuendo la pena finale, determinare una riduzione inferiore a quella stabilita nel precedente giudizio.

A tutti questi quesiti le Sezioni unite sono chiamate a dare una risposta che possa definitivamente arrestare quell'orientamento che pare mortificare gli effetti del giudizio di annullamento attribuendo al giudice di rinvio il potere di determinare la pena in margini ampiamente discrezionali; occorre cioè stabilire che non soltanto la pena finale deve essere ridotta ma anche che i singoli aumenti per continuazione, le riduzioni stabilite per effetto del riconoscimento di circostanze e la determinazione della sanzione nella misura base non possano discostarsi dalle valutazioni contenute nella sentenza impugnata e annullata, si ricordi, solo limitatamente a taluni aspetti, altrimenti venendosi a violare i principi della intangibilità del giudicato e dell'effetto devolutivo

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 1

dell'appello.

IGNAZIO PARDO